

Bruxelles, 24.4.2020  
COM(2020) 159 final

2020/0064 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale e sull'istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito ai sensi del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("il TCT") in riferimento alla prevista adozione da parte di detto comitato di decisioni concernenti viaggi, il rimborso di spese nonché le regole e procedure finanziarie applicabili alla Comunità dei trasporti.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

L'Unione europea è parte del TCT che è stato applicato in via provvisoria dal 2017 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019<sup>1</sup>.

#### **2.2 Il comitato direttivo regionale**

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT ed è competente per la gestione di tale trattato e per assicurarne la corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;
- d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
- h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- i) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
- m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;
- n) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

### **2.3 Gli atti previsti del comitato direttivo regionale**

Il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare decisioni sulle norme in materia di viaggi relative al personale della Comunità dei trasporti, sulle norme per il rimborso delle spese sostenute da esperti esterni invitati a partecipare a riunioni della Comunità dei trasporti, nonché sulla procedura per l'esecuzione del bilancio di detta Comunità e sulla presentazione e sull'audit dei conti.

Le decisioni previste vincoleranno le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT.

### **Bilancio e regole finanziarie**

Fino alla nomina del direttore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, il bilancio sarà gestito direttamente dalla Commissione europea, su mandato del comitato direttivo regionale<sup>2</sup>, e conformemente alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

L'adozione di regole finanziarie interne consentirà al direttore del segretariato permanente, una volta nominato, di eseguire il bilancio della Comunità dei trasporti conformemente all'articolo 36 del TCT.

## **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

L'adozione di tali decisioni da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e della piena autonomia finanziaria del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1 Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

---

<sup>2</sup> Decisione n. 2019/1 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti.

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Conformemente all'articolo 30 del TCT, il comitato direttivo regionale ha il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro del personale del segretariato. A norma dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo regionale ha il potere di adottare decisioni nelle quali specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tali atti contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che essi abbiano effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **4.2 Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

## **4.3 Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale e sull'istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio<sup>4</sup>. È stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019<sup>5</sup> ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo regionale può adottare norme concernenti le condizioni di lavoro del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché l'esecuzione del bilancio e la presentazione e l'audit dei conti.
- (3) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ("il comitato direttivo") è chiamato ad adottare decisioni sulle norme in materia di viaggi relative al personale della Comunità dei trasporti, sulle norme per il rimborso delle spese sostenute da esperti esterni invitati a partecipare a riunioni di detta Comunità, nonché sulla procedura per l'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti e sulla presentazione e sull'audit dei conti.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo, poiché tali decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

---

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo della Comunità dei trasporti è di sostenere l'adozione di decisioni sulle norme in materia di viaggi relative al personale della Comunità dei trasporti, sulle norme per il rimborso delle spese sostenute da esperti esterni invitati a partecipare a riunioni di detta Comunità, nonché sulla procedura per l'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti e sulla presentazione e sull'audit dei conti. Tale posizione deve basarsi sui progetti di decisione del comitato direttivo acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*